

**AGGIORNAMENTO PER IL QUARTO TRIMESTRE 2009 DEI VALORI DI ACCONTO DEL COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE DI CUI AL TITOLO II, PUNTO 2, DEL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 29 APRILE 1992, N. 6/92**

**Articolo 1**

*Calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini del CEC*

- 1.1 Il valore di acconto, per il quarto trimestre 2009, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC è pari a 24,26 c€/mc, derivante dalla somma delle seguenti tre componenti:
- a) componente relativa al trasporto, pari al valore definito a conguaglio per l'anno 2008 (1,78 c€/mc);
  - b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, pari al valore definito a conguaglio per l'anno 2008 (3,84 c€/mc);
  - c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale calcolata aggiornando, al mese di ottobre 2009, il valore di 12,76 c€/mc inizialmente definito dalla deliberazione n. 249/06 (18,64 c€/mc).

**Articolo 2**

*Quantificazione del costo evitato di combustibile*

- 2.1 Il valore del CEC, espresso in c€/kWh, riconosciuto in acconto per il quarto trimestre 2009, è definito pari al prodotto tra:
- a) il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc, calcolato secondo le modalità riportate nell'articolo 1 e
  - b) i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, definiti dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione n. 81/99 per i rispettivi ambiti di competenza, e pertanto pari a:
    - 5,51 c€/kWh per le iniziative prescelte di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 481/95;
    - 5,22 c€/kWh per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
    - 5,02 c€/kWh per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
    - 4,83 c€/kWh per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.